



Copia

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 441 DEL 01/12/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B (SERVIZI E FORNITURE) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA NOMINA DI RESPONSABILE TECNICO AMIANTO E REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PRESSO L'AREA EX MIRTEX IN VIA CIRCONVALLAZIONE ALLA DITTA MAMILO SRL - CIG: B9269A88FF- DECISIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la Legge di Bilancio 2025 del 30.12.2024 n. 207;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui *"a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*;

Visto il decreto sindacale n. 8 in data 29.11.2024, con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione;

Vista la delibera di C.C. nr. 36 del 18/12/2024 relativa "D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2025-2027 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO."

Vista la delibera di C.C. nr. 37 del 18/12/2024 relativa "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011";

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2024 ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2016 e come Modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2016;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il nuovo codice appalti e contratti pubblici (D.Lgs.36/2023);

Considerato che la copertura del magazzino comunale presso l'ex area Mirtex sito in via Circonvallazione n. 141 ad Almese risulta costituita da materiali in fibre di cemento amianto;

Richiamata la propria Determinazione n. 191 del 07/05/2024 con la quale si affidava alla ditta WORK GROUP SRL con sede in via Asinari di Bernezzo – 10146 TORINO , P.IVA 12066570016, del servizio di analisi chimica del materiale sulla copertura del magazzino comunale presso l'ex area Mirtex sito in via Circonvallazione n. 141 ad Almese, campionamento ambientale, redazione di un documento di valutazione del rischio amianto e nomina annuale 2024 di Responsabile Tecnico per un importo di € 4.265,00 oltre IVA 22% pari ad € 938,30 per un totale complessivo di € 5.203,30;

Dato atto che risulta necessario provvedere all'incarico di redazione di un nuovo documento di valutazione del rischio amianto e nomina annuale di Responsabile Tecnico Amianto per l'area ex area Mirtex in via Circonvallazione n. 141;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 500.000,00 o servizi e forniture inferiori ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto senza necessità di rivolgersi a soggetti aggregatori o centrali di committenza qualificate;
- l'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Valutato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'appalto di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

Considerato che il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA o altri strumenti telematici di acquisto per l'affidamento di contratti, da 1.000 euro a 5.000 euro e pertanto è consentita la presentazione dell'offerta utilizzando mezzi alternativi a quelli elettronici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente

suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Visto il preventivo pervenuto al prot. n. 16618 del 04/11/2025 da della ditta **MAMILO s.r.l.** con sede in c.so Duca degli Abruzzi 6, TORINO – P.IVA 10319950019, relativo all'incarico di redazione di un nuovo documento di valutazione del rischio amianto e nomina annuale di Responsabile Tecnico Amianto per l'area ex area Mirtex in via Circonvallazione n. 141 per l'annualità 2025 per un importo pari ad € 2.466,67 oltre IVA 22% pari ad € 542,67 per complessivi € 3.009,33;

Visto l'Art. 49 del D.Lgs. 36/2023 ad oggetto: “Principio di rotazione degli affidamenti”;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate dall'amministrazione;

Ritenuto che il suddetto preventivo risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni richieste e alla qualità dei servizi offerti;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di redazione di un nuovo documento di valutazione del rischio amianto e nomina annuale di Responsabile Tecnico Amianto per l'area ex area Mirtex in via Circonvallazione n. 141 alla ditta **MAMILO s.r.l.** con sede in c.so Duca degli Abruzzi 6, TORINO – P.IVA 10319950019 per l'annualità 2025 per un importo pari ad € 2.466,67 oltre IVA 22% pari ad € 542,67 per complessivi € 3.009,33;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per il presente affidamento il codice **CIG** è **B9269A88FF**;

Vista la regolarità contributiva dell'operatore economico;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico ha trasmesso gli estremi del “conto dedicato”;

Visto l'art. 17 c. 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

Ritenuto di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di invio alla ditta affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti

clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000 (determina a contrarre disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune di Almese e la ditta di cui sopra):

- a) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;
- b) il contratto sarà stipulato "a corpo" in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale e gli importi pattuiti sono quelli definiti nel presente atto e relativo preventivo offerto dall'OE;
- c) la procedura di scelta del contraente è quella definita dall'art. 50 comma 1 lettera b) SERVIZI E FORNITURE del D.Lgs. 36/2023 che assicura il raggiungimento del principio del risultato di cui all'art.1 del medesimo codice appalti;
- d) Termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;
- e) obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- f) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Considerato che a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i. il Responsabile del Progetto è l'Arch. Simone Michelin in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Almese e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Confermata l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 46 d.lgs. 36/2023;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 2) **Di affidare**, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) SERVIZI E FORNITURE del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di redazione di un nuovo documento di valutazione del rischio amianto e nomina annuale di Responsabile Tecnico Amianto per l'area ex area Mirtex in via Circonvallazione n. 141 alla ditta **MAMILO s.r.l.** con sede in c.so Duca degli Abruzzi 6, TORINO – P.IVA 10319950019 per l'annualità 2025 per un importo pari ad € 2.466,67 oltre IVA 22% pari ad € 542,67 per complessivi € 3.009,33.
- 3) **Di impegnare e imputare** a favore della ditta **MAMILO s.r.l.** con sede in c.so Duca degli Abruzzi 6, TORINO – P.IVA 10319950019, per quanto sopra descritto, l'importo € 2.466,67 oltre IVA 22% pari ad € 542,67 per complessivi € **3.009,33** sul Bilancio in corso 2025 al **Cap 4120/8/28**, come di seguito meglio descritto:
- Missione: 13 - Tutela della salute;
 - Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria;
 - Titolo: 1 - Spese correnti;
 - Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi;
 - Capitolo: 4120/8/28– “Verifica periodica amianto luoghi di lavoro e stabili comunali”;
 - Codice piano dei conti IV livello: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche;
- 4) **Di dare atto** ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:
- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31.12.2025 o comunque entro il termine delle attività professionali affidate;
 - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.
- 5) **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per il presente affidamento il codice **CIG** è **B9269A88FF**.
- 6) **Di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio è **I6NFRF**.

- 7) **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il professionista ha trasmesso gli estremi del “conto dedicato”.
- 8) **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di invio alla società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n° 267/2000 (determina a contrarre disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune di Altese e la ditta di cui sopra):
- a) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;
 - b) il contratto sarà stipulato “a corpo” in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale e gli importi pattuiti sono quelli definiti nel presente atto e relativo preventivo offerto dall’OE;
 - c) la procedura di scelta del contraente è quella definita dall'art. 50 comma 1 lettera b) SERVIZI E FORNITURE del D.Lgs. 36/2023 che assicura il raggiungimento del principio del risultato di cui all’art.1 del medesimo codice appalti;
 - d) Termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;
 - e) obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
 - f) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
- 9) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000.
- 10) **Di dare atto** altresì che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell’art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023.
- 11) **Di dare atto** che a norma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i. il Responsabile del Progetto è l’Arch. Simone Michelin in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del

Comune di Almese e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

- 12) **Di confermare** l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Tecnico

MICHELON SIMONE